

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

ADDENDUM AL

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Artt. 17, 28, 29, D.Lgs 81/08

E AL

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08

**VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO CORONAVIRUS E INDICAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE - TITOLO X D.LGS. 81/2008**

Revisione 5 - Gennaio 2023

Data: 20 Gennaio 2023		
Datore di lavoro	Dr.ssa Maria Siclari	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Ing. Fabio Cianflone	
Medico competente	Dr.ssa Giulia Castellani	
RLS	Oreste Albuzzì	
	Giuseppe Crociata	
	Claudia Gion	
	Claudia Greco	
	Marco Pennacchi	

Tabella delle revisioni

Revisione 0 - Marzo 2020	Prima emissione
Revisione 1 - Maggio 2020	Aggiornamento al DPCM 26 Aprile 2020 e all'Accordo 24 Aprile 2020
Revisione 2 - Agosto 2020	<p>Aggiornamento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio"), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" • la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri N.3/2020 • Protocollo quadro per la "Prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19", validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio 2020 con le OO.SS.
Revisione 3 – Aprile 2021	Aggiornamento al "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto da Governo e Parti sociali il 6 aprile 2021
Revisione 4 – Luglio 2022	Aggiornamento al "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto da Governo e Parti sociali il 30 giugno 2022
Revisione 5 – Gennaio 2023	<p>Aggiornamento a seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'andamento epidemiologico e indicazioni autorità competenti • del confronto con i RSPP di Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per l'individuazione di misure igienico-sanitarie condivise di carattere generale • dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 Dicembre 2022 "Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie" • della Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31 Dicembre 2022 "Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19"

SOMMARIO

1. PREMESSA	4
2. RISCHIO BIOLOGICO - INQUADRAMENTO NORMATIVO	5
3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SARS-CoV-2/COVID-19	8
4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	10
5. NORME DI RIFERIMENTO	15
6. ALLEGATI	15

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		
	Rev.5 – Gennaio 2023	Pag. 4 di 15	

1. PREMESSA

Il presente documento analizza il Rischio rappresentato dalla diffusione del contagio dal virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) nel luogo di lavoro ad integrazione del Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) secondo le indicazioni, raccomandazioni e provvedimenti normativi emanati dalle autorità competenti.

È da considerarsi un **addendum del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** dell'Istituto e prende in esame il rischio biologico cui sono potenzialmente esposti i lavoratori ISPRA alla stessa stregua della popolazione generale, tenendo conto che si tratta di un'esposizione non deliberata ma potenziale al rischio stesso e che la presenza del virus non è identificabile in una determinata attività lavorativa, ma questa costituisce una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (colleghi di lavoro, visitatori esterni, fornitori).

È da considerarsi altresì **addendum al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)**, di ciascuna sede dell'Istituto in quanto le misure del protocollo si applicano anche al personale esterno all'Istituto (fornitori di servizi/ forniture/ lavori).

Pertanto, il presente documento contiene le misure di prevenzione e protezione adottate dall'Istituto ed è stato elaborato dal Servizio di Prevenzione Protezione, a seguito di confronti con altri ENTI di Ricerca (INGV, CNR e ISS) sulla tematica, con la collaborazione del Medico Competente e con la consultazione dei RLS.

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		
	Rev.5 – Gennaio 2023	Pag. 5 di 15	

2. RISCHIO BIOLOGICO - INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il rischio biologico per i lavoratori è disciplinato dal Titolo X del D. Lgs. 81/08.

Art. 266. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

[...]

Ai sensi del Titolo X s'intende per:

- a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.

L'applicabilità, in merito al Coronavirus, del D. Lgs. 81/08 ed in particolare del Titolo X è stata chiarita dal Ministero della Salute con la Circolare n. 3190 del 03.02.2020 per gli operatori a "contatto con il pubblico".

Circolare n. 3190 del 03.02.2020

[...]

Min. Salute

OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

[...]

Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all'oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

ISPRA non rientra nelle attività di cui alla circolare suddetta, tuttavia l'Istituto adotta, anche con il principio di precauzione, le misure di sicurezza a seguito della Valutazione dei rischi inerente al coronavirus.

Classificazione

Il Titolo X del D. Lgs. 81/08 classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:

- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		
	Rev.5 – Gennaio 2023	Pag. 6 di 15	

Articolo 271 - Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

- a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
- d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

- f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
- g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
- h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
- i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.

Art. 273. Misure igieniche

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

- a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
- b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
- d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

ALLEGATO XLIV

Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente COVID-19 come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.



Successivamente il virus SARS CoV-2, responsabile della malattia COVID-19, è stato riclassificato nel **gruppo 3** dalla Direttiva UE 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 pubblicata sulla G.U.C.E. del 4 giugno 2020 n. 175.

Il provvedimento modifica l'Allegato III alla Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo.

Con il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene recepita la Direttiva Europea e con l'articolo 17 introdotta la sostituzione degli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Di seguito si riporta uno stralcio aggiornato ad Agosto 2022 dell'Allegato XLVI.

Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08

[...]

NB: I virus sono elencati secondo il loro ordine (O), la famiglia (F) e il genere (G).

VIRUS

Agente biologico (specie di virus oppure ordine tassonomico indicato)	Classificazione	Note
[...]		
Nidovirales (O)		
<i>Coronaviridae</i> (F)		
Betacoronavirus (G)		
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)	3	
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ⁽¹⁾	3	
Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)	3	
Altre <i>Coronaviridae</i> notoriamente patogene	2	
[...]		

(1) Il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SARS-CoV-2/COVID-19

Coronavirus

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il virus che causa il coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

La malattia provocata dal Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave,

insufficienza renale e persino la morte. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Il Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro (droplets) emesse dalle persone infette, ad esempio tramite la saliva, e proiettate a distanza (max 1 m) tossendo e starnutendo. La trasmissione può altresì avvenire attraverso i contatti diretti personali, in particolare con le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Resistenza sulle superfici e in funzione delle temperature (Rapporto ISS COVID-19 n. 17/2020).

I dati disponibili su SARS-CoV2 mostrano che il virus ha una diversa sopravvivenza in base alla tipologia di superficie. In uno studio di Chin et al., in condizioni controllate di laboratorio (es. umidità relativa del 65%), il virus infettante era rilevato per periodi inferiori alle 3 ore su carta (da stampa e per fazzoletti), fino a un giorno su legno e tessuti, due giorni su vetro, e per periodi più lunghi (4 giorni) su superfici lisce quali acciaio e plastica, persistendo fino a 7 giorni sul tessuto esterno delle mascherine chirurgiche. Risultati analoghi sono stati messi in evidenza da van Doremalen et al. che, sempre in condizioni di laboratorio, hanno evidenziato come il virus infettante fosse rilevabile fino a 4 ore su rame, 24 ore su cartone e 2-3 giorni su plastica e acciaio. Significativamente, SARS-CoV-2 risulta efficacemente disattivato dopo 5 minuti di esposizione a comuni disinfettanti quali soluzioni a base di cloro allo 0,1%, etanolo al 70% o ad altri disinfettanti quali clorexidina 0,05% e benzalconio cloruro 0,1%.

Relativamente alle condizioni esterne di temperatura, SARS-CoV-2, come altri coronavirus (26) e come gran parte dei virus, risulta stabile alle temperature di refrigerazione (+4°C), con una riduzione totale del virus infettante – in condizioni ottimali per la sua sopravvivenza come quelle sperimentali di laboratorio – pari a circa 0,7 log in 14 giorni. A temperatura ambiente, di contro, SARS-CoV-2 mostra una minore stabilità e virus infettante può essere rilevato fino a 7 giorni a 22°C o fino a 1 giorno a 37°C. Infine, SARS-CoV-2 mostra, nei confronti delle temperature rilevanti per i processi di preparazione dei cibi (cottura e mantenimento dalla temperatura nelle attività di ristorazione), un comportamento analogo a quello di altri Coronavirus come SARS e MERS, non essendo possibile rilevare virus infettante dopo 30 minuti a 56°C e dopo 5 minuti a 70°C.

Dispositivi di protezione individuale - Semimaschere filtranti

Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l'interno totale massima. Sono previste 3 classi: FFP1, FFP2, FFP3. Il tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione dell'operatore ad aerosol e goccioline con un grado di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e 98%. I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come: "utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro" (indicati con la sigla NR) o "riutilizzabili" per più di un turno di lavoro (indicati con lettera R).

I dispositivi conformi alla legislazione vigente (Regolamento (UE) 425/2016) devono essere dotati di marcatura CE apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. I DPI devono essere conformi a specifiche norme tecniche (UNI EN 149:2009) perché siano conformi al fattore di protezione ricercato.

Per la loro efficacia ottimale (e per non incorrere in uso improprio con conseguente falsa sicurezza di essere protetti) questi vanno indossati, rimossi e smaltiti correttamente.

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		
	Rev.5 – Gennaio 2023	Pag. 10 di 15	

4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, seguendo le indicazioni, raccomandazioni e provvedimenti normativi emanati dalle autorità competenti.

Le misure di prevenzione e protezione da adottare sul luogo di lavoro devono essere commisurate e rese coerenti con lo scenario epidemiologico, pertanto, si ritiene indispensabile continuare ad adottare idonei comportamenti in materia di igiene e sicurezza, sintetizzati nelle misure riportate di seguito.

Tali misure rappresentano principi di carattere generale, condivisi tra RSPP di INGV, CNR, ISPRA e ISS, allo scopo di:

- **minimizzare la diffusione del contagio**, derivante dalla inosservanza o carenza del rispetto di norme igieniche e comportamentali;
- **tutelare la salute e la sicurezza** dei lavoratori.

Sono fatte salve disposizioni normative nazionali successive all'adozione delle presenti indicazioni che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali.

1. INFORMAZIONE

Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori divulgate per posta interna ("*ispraticomunica*"):
COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale (All. 1).

Proiezione delle Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale sui monitori posti negli ingressi delle sedi di via Brancati 48 e 60 – Roma.

Affissione negli atri di ingresso di ogni sede dell'**Infografica - Istruzioni sul corretto utilizzo delle mascherine FFP2**.

Incontri informativi da parte del RSPP e MC specifici per lavoratori e preposti, qualora necessari o richiesti.

Istruzioni, procedure e documenti su richiesta per attività/mansioni specifiche predisposti da RSPP e MC e inviati per posta elettronica.

Instituito un **tavolo informativo** con la partecipazione di RLS, RSU, OO.SS., DL, Responsabile Dipartimento affari generali, Dirigente Servizio infrastrutture, MC, RSPP.

Comunicati settimanali con "*ispraticomunica*" sui casi dipendenti contagiati, azioni conseguenti, indicazioni specifiche.

2. MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Divieto di accesso in Istituto in caso di positività sospetta o accertata al COVID-19.

Il rientro del lavoratore positivo al COVID-19 avviene al **termine del periodo di malattia** prescritto dal **Medico di Medicina Generale**. È obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. **Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.**

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		
	Rev.5 – Gennaio 2023	Pag. 11 di 15	

3. APPALTI, VISITATORI E OSPITI

Il presente documento è trasmesso a tutti gli appaltatori ad **integrazione del DUVRI** di ciascuna sede dell'Istituto.

Gli appaltatori/ visitatori/ ospiti devono:

- evitare situazioni di **assembramento**, mantenendo un adeguato distanziamento interpersonale, laddove non possibile si raccomanda di utilizzare la mascherina FFP2;
- **areare** frequentemente gli ambienti chiusi;
- **igienizzare** frequentemente **le mani** con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche igienizzanti (dispenser messi a disposizione dall'Istituto).

Per quanto possibile, i fornitori seguono ingressi e percorsi separati.

Per le sedi romane di Brancati 48 e 60, il personale dei Servizi Pulizie, Mensa aziendale e Bar, Manutenzione impianti tecnologici, elettrici, ecc. ha a disposizione servizi igienici di uso esclusivo.

Per i fornitori occasionali è stato individuato un servizio igienico dedicato, laddove possibile.

La vigilanza sull'osservanza delle presenti misure è assicurata da RUP e DEC dei singoli contratti.

Le misure del presente documento devono essere applicate da tutti i presenti a qualsiasi titolo in Istituto.

4. PULIZIA, SANIFICAZIONE E AERAZIONE

Pulizia giornaliera affidata alle imprese del Servizio di pulizia di ciascuna sede dell'Istituto, con utilizzo di prodotti anti-COVID certificati.

Gli **impianti di condizionamento e ventilazione** sono gestiti e sottoposti a manutenzione in conformità alle indicazioni dei Rapporti ISS COVID-19 n. 5 e 33/2020.

Aria indoor: **sistemi di ventilazione meccanica** controllata con azzeramento ricircolo, laddove necessario, e utilizzo di pacchi filtranti conformi alla UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9.

Pulizia periodica dei filtri, griglie e prese di ventilazione in conformità ai Rapporti ISS n.5 e 33/2020.

Data indicazione al personale di **aerare frequentemente gli ambienti** aprendo le finestre.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Possibilità di provvedere alla **pulizia frequente delle mani** con acqua e sapone presso i servizi igienici presenti in ciascuna sede.

Messa a disposizione di **dispenser di soluzioni alcoliche igienizzanti**.

Indicazioni igienico-sanitarie al personale e agli esterni con le modalità di cui al paragrafo 1 relativo all'informazione.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Laddove non è possibile mantenere il distanziamento sociale e durante l'utilizzo di automezzi aziendali si raccomanda l'utilizzo della mascherina FFP2.

Rimane l'**obbligo di indossare sempre la mascherina FFP2 all'interno dell'Istituto:**

- per chi è stato POSITIVO al COVID-19, a termine dell'isolamento, fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici). Tale obbligo cessa in caso di negatività a un test antigenico o molecolare;
- per chi ha avuto contatto stretto con un caso COVID-19 positivo per i successivi 5 giorni;
- per chi dovesse accusare i sintomi durante il lavoro;
- durante le visite mediche di sorveglianza sanitaria (Ord. Min. della Salute del 29 Dicembre 2022).

All'occorrenza le mascherine sono fornite dall'Istituto.

7. SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE/SNACK)

Date indicazioni per il mantenimento di un adeguato **distanziamento interpersonale** specialmente in situazioni di potenziale maggiore affollamento (bar, sala mensa, sale riunioni, ecc.).

L'utilizzo della mascherina è facoltativo. Laddove non sia possibile il distanziamento, l'utilizzo della mascherina FFP2 a protezione delle vie respiratorie **rimane comunque un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio.**

Si applicano le medesime misure di cui al punto 4, relativo alla pulizia, sanificazione e areazione, anche per gli spazi comuni.

Mantenimento del percorso a senso unico per l'accesso e l'uscita dalla mensa di via Brancati 48 – Roma.

8. CORSI DI FORMAZIONE, RIUNIONI, CONVEGNI, CONCORSI

Le attività in presenza vengono svolte evitando condizioni di **assembramento**. Laddove non è possibile evitare l'assembramento si raccomanda di **indossare mascherine FFP2, igienizzare frequentemente le mani e mantenere areati i locali per tutta la durata dell'evento.**

Laddove possibile viene utilizzata la modalità di interazione da remoto.

Sale riunioni, convegni, aule formazione, sono mantenute pulite e igienizzate regolarmente dai servizi esternalizzati di pulizia.

Dopo ogni evento, gli ambienti, le superfici e le apparecchiature utilizzati, vengono puliti ed igienizzati.

Messa a disposizione di **dispenser** di soluzioni alcoliche igienizzanti per la pulizia delle mani e data indicazione di mantenere **areati** gli ambienti durante gli eventi aprendo le finestre.

9. GESTIONE CASI POSITIVI CONFERMATI

Il lavoratore risultato positivo ad un test diagnostico molecolare o antigenico deve:

- osservare l'**isolamento domiciliare** prescritto dal **Medico di Medicina Generale**, seguendone le istruzioni circa la durata (tenendo conto delle indicazioni della Circ. Min. della Salute n. 51961 del 31.12.2022); richiedere la certificazione INPS valida ai fini della giustificazione giuridica dell'assenza da trasmettere agli uffici di competenza;
- inviare la certificazione INPS redatta dal Medico di Medicina Generale all'**Ufficio del Personale** (agpgiu@isprambiente.it);
- rientrare al lavoro al termine della malattia INPS certificata dal **Medico di Medicina Generale**;
- a termine dell'isolamento, **indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2 fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo** (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

Si ricorda inoltre che ai sensi della Circ. Min. della Salute n. 51961 del 31.12.2022:

- **I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese** nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

10. GESTIONE CONTATTI STRETTI

In caso di contatto stretto, al lavoratore è applicato il regime dell'**autosorveglianza** relativamente all'eventuale insorgenza di sintomi, durante il quale è **obbligato ad indossare la mascherina FFP2**, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al **quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Il lavoratore deve comunicare al **Medico di Medicina Generale** l'eventuale insorgenza di **sintomi** anche lievi (raffreddore, tosse, febbre, spossatezza, cefalea, ecc.) e seguire le sue indicazioni. Nel caso, isolarsi subito, presso il proprio domicilio ed effettuare un tampone antigenico o molecolare il prima possibile.

Deve, inoltre, adottare i seguenti accorgimenti nel periodo di autosorveglianza:

- indossare **SEMPRE la mascherina FFP2** al chiuso o in presenza di assembramenti;
- non consumare bevande o cibi con altri colleghi;
- non fumare all'aperto in compagnia di altri colleghi;
- mantenere con gli altri colleghi una distanza di almeno 1 m;
- igienizzarsi spesso le mani;
- far areare la propria stanza frequentemente o, ove si lavori con altri colleghi, tenere la finestra quanto più possibile aperta;
- non recarsi a lavoro in caso di comparsa di sintomatologia anche lieve e non necessariamente febbrile.

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		
	Rev.5 – Gennaio 2023	Pag. 14 di 15	

11. SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria del personale ISPRA è regolarmente ripresa da maggio 2020.

Per quanto riguarda la riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19, il MC attua la visita medica (precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi o in caso di ricovero per infezione SARS-CoV2 indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia) così come previsto dalla normativa vigente al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

12. LAVORO AGILE

L'Istituto assicura la possibilità di svolgere l'attività lavorativa in **modalità agile** (smart working) a tutto il personale per tutte le attività eseguibili da remoto.

13. LAVORATORI FRAGILI

Per i lavoratori fragili il datore di lavoro, il medico competente e l'RSPP concordano particolari misure prevenzionali in base all'evoluzione dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione normativa in materia.

14. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

L'applicazione e la verifica delle misure adottate viene eseguita nell'ambito della periodica consultazione con i RLS.

Instituito un **tavolo informativo** con la partecipazione di RLS, RSU, OO.SS., DL, Responsabile Dipartimento Affari Generali, Dirigente Servizio Infrastrutture, MC, RSPP.

Il tavolo informativo si riunisce periodicamente sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico.

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		
	Rev.5 – Gennaio 2023	Pag. 15 di 15	

5. NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” –TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

UNI EN 149:2009 – “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura”.

Regolamento (UE) 425/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

UNI EN ISO 16890-2017 - “Filtri d'aria per ventilazione generale”.

Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 03.02.2020 – “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico oggetto”.

Rapporto ISS COVID-19 n. 17/2020 – “Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2”. Versione del 19 aprile 2020.

Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 – “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. Versione del 25 maggio 2020.

Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 – “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”. Versione del 25 maggio 2020.

Direttiva UE 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione. Pubblicata sulla G.U.C.E. del 4 giugno 2020 n. 175.

Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 - “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Ordinanza del Ministero della Salute del 29 Dicembre 2022 “Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. (22A07445) (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2022).

Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31 Dicembre 2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

6. ALLEGATI

1. COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale

 <p>ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</p>	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19 Rev.5 – Gennaio 2023	 <p>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	Allegato 1	

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

ADDENDUM AL

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Artt. 17, 28, 29, D.Lgs 81/08

E AL

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE


Art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08

**VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO CORONAVIRUS E INDICAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE - TITOLO X D.LGS. 81/2008**

Revisione 5 - Gennaio 2023

**ALLEGATO 1 - COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro
per il personale**

COVID-19



**ISTRUZIONI DI IGIENE E SICUREZZA
SUL LAVORO PER IL PERSONALE**

Revisione 5 – Gennaio 2023

SE SEI POSITIVO AL COVID-19

- Osserva l'ISOLAMENTO DOMICILIARE prescritto dal **Medico di Medicina Generale**, seguendone le istruzioni circa la durata (tenendo conto delle indicazioni della Circ. Min. della Salute n. 51961 del 31.12.2022); richiedi la certificazione INPS valida ai fini della giustificazione giuridica dell'assenza da trasmettere agli uffici di competenza.
- Invia la certificazione INPS redatta dal Medico di Medicina Generale all'**Ufficio del Personale** (agpgiu@isprambiente.it).
- Rientra al lavoro al termine della malattia INPS certificata dal Medico di Medicina Generale.

SE SEI POSITIVO AL COVID-19

- A termine dell'isolamento, **INDOSSA OBBLIGATORIAMENTE LA MASCHERINA FFP2** fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (se asintomatico); si raccomanda di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
- **SE HAI FATTO INGRESSO IN ITALIA DALLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE** nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, puoi terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatico da almeno 2 giorni e negativo a un test antigenico o molecolare (*Circ. Min. della Salute n. 51961 del 31.12.2022*).

SE HAI AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON UN CASO COVID-19

- Puoi continuare a lavorare in presenza in regime di AUTOSORVEGLIANZA relativamente all'eventuale insorgenza di sintomi, durante il quale SEI OBBLIGATO AD INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.
- Comunica al tuo **Medico di Medicina Generale** l'eventuale insorgenza di sintomi anche lievi (raffreddore, tosse, febbre, spossatezza, cefalea, ecc.) e segui le sue indicazioni. Nel caso, isolati subito, presso il tuo domicilio ed effettua un tampone antigenico o molecolare il prima possibile.

SE HAI AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON UN CASO COVID-19

- Adotta i seguenti accorgimenti nel periodo di autosorveglianza:
 - indossa **SEMPRE** la mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti;
 - non consumare bevande o cibi con altri colleghi;
 - non fumare all'aperto in compagnia di altri colleghi;
 - mantieni con gli altri colleghi una distanza di almeno 1 m;
 - igienizzati spesso le mani;
 - fai areare la tua stanza frequentemente o, ove lavori con altri colleghi, tieni la finestra quanto più possibile aperta;
 - non recarti a lavoro in caso di comparsa di sintomatologia anche lieve e non necessariamente febbrile.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

- **NON PUOI FARE INGRESSO O PERMANERE IN ISTITUTO** in caso di positività sospetta o accertata al COVID-19.
- **Se avverti i sintomi successivamente all'ingresso e/o vieni a conoscenza di essere positivo**
INDOSSA SUBITO LA MASCHERINA FFP2, lascia l'edificio e recati presso il tuo domicilio.
Informa immediatamente il tuo Medico di Medicina Generale, il tuo Responsabile e l'Ufficio del Personale.
- In caso di necessità le mascherine sono messe a disposizione dall'Istituto.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

- Hai l'obbligo di indossare sempre la mascherina FFP2 all'interno dell'Istituto:
- se sei stato POSITIVO al COVID-19, a termine dell'isolamento, fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (se asintomatico). Tale obbligo cessa in caso di negatività a un test antigenico o molecolare;
 - se hai avuto contatto stretto con un caso COVID-19 positivo (per i successivi 5 giorni);
 - se accusi i sintomi durante il lavoro;
 - durante le visite mediche di sorveglianza sanitaria (*Ord. Min. della Salute del 29.12.2022*).

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

- Mantieni un adeguato distanziamento interpersonale specialmente in situazioni di potenziale maggiore affollamento (bar, sala mensa, sale riunioni, ecc.).
- L'utilizzo della mascherina è facoltativo. Laddove non sia possibile il distanziamento, l'utilizzo della **mascherina FFP2** a protezione delle vie respiratorie rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio.
- Fai areare i locali frequentemente (apri la finestra almeno ogni 20 minuti).

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

- Lavati frequentemente le mani con acqua e sapone oppure utilizzando le soluzioni igienizzanti.
- Non tossire o starnutire senza protezione, eventualmente tossisci/starnutisci nella piega del gomito. Utilizza fazzoletti usa e getta.
- Evita situazioni lavorative che comportino assembramenti, o che non permettano il rispetto del distanziamento interpersonale minimo. Utilizza, preferibilmente, modalità di collegamento da remoto.